

MASSIMA

Consiglio di Stato sez. IV - 18/07/2025, n. 6374

Diniego definitivo fondato su ragioni del tutto nuove rispetto a quelle comunicate nel preavviso di rigetto

Pur non potendo l'amministrazione fondare il diniego definitivo su ragioni del tutto nuove rispetto a quelle comunicate nel preavviso di rigetto, verificandosi altrimenti una palese violazione del principio del contraddittorio, ciò nondimeno non deve esservi necessariamente corrispondenza totale, tale da assurgere a condizione di legittimità del provvedimento finale, in ogni dettaglio tra il contenuto del preavviso e il diniego medesimo, ben potendo l'amministrazione, sulla base delle osservazioni del privato, ma anche in via autonoma, precisare meglio le proprie posizioni giuridiche nell'atto di diniego.

Fonte:Redazione Giuffrè amm. 2025

MASSIMA

Consiglio di Stato sez. II - 12/07/2025, n. 6121

Motivazione del mancato recepimento delle osservazioni presentate dai privati all'esito della notifica di un preavviso di rigetto

La motivazione finale di un provvedimento amministrativo non deve contenere un'analitica confutazione delle osservazioni procedurali svolte dalla parte, ai sensi dell'art. 10-bis, l. 7 agosto 1990, n. 241, essendo sufficiente che dalla motivazione si evinca che l'amministrazione abbia tenuto conto, nel loro complesso, di quelle osservazioni e controdeduzioni per la corretta formazione della propria volontà.

Fonte:

Redazione Giuffrè amm. 2025

MASSIMA

Consiglio di Stato sez. IV - 18/06/2025, n. 5323

Esame delle memorie prodotte dall'interessato a seguito del preavviso di rigetto

Il dovere della P.A. di esaminare le memorie prodotte dall'interessato a seguito del preavviso di rigetto da essa inviato non comporta la necessità di una confutazione analitica delle allegazioni presentate dall'interessato, essendo sufficiente, ai fini della giustificazione del provvedimento adottato, la motivazione complessivamente e logicamente resa a sostegno dell'atto stesso; ciò in quanto l'onere valutativo è maggiormente penetrante con riferimento alla prospettazione da parte del privato di elementi fattuali, mentre è attenuato, se non quasi inesistente, allorché le deduzioni del privato contengano valutazioni giuridiche, laddove è sufficiente che l'Amministrazione ribadisca il proprio intendimento.

Fonte:

Redazione Giuffrè amm. 2025

MASSIMA

Consiglio di Stato sez. V - 02/05/2025, n. 3724

Confutazione analitica delle osservazioni presentate in sede di preavviso di rigetto dall'interessato

L'obbligo del preavviso di rigetto non impone, ai fini della legittimità del provvedimento adottato, la confutazione analitica delle deduzioni dell'interessato, essendo sufficiente la motivazione complessivamente e logicamente resa a sostegno del provvedimento finale, purché non contenga elementi nuovi e non enucleabili dalla comunicazione ex art. 10-bis, l. n. 241 del 1990.

Fonte:

Redazione Giuffrè amm. 2025

MASSIMA

Consiglio di Stato sez. IV - 01/04/2025, n. 2754

Conseguenze della violazione della fase partecipativa nei procedimenti avviati ad istanza di parte

A seguito della novella introdotta con l'art. 12, comma 1, lettera i), d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con l. 11 settembre 2020, n. 120 - che si applica per il periodo successivo alla sua entrata in vigore - il mancato rispetto dell'obbligo di preventiva comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, imposto dall'art. 10-bis, l. 7 agosto 1990, n. 241, determina l'annullamento del provvedimento discrezionale senza che sia consentito all'Amministrazione dimostrare in giudizio che il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso da quello in concreto adottato, con conseguente inapplicabilità della "sanatoria" di cui all'art. 21-octies, l. n. 241 del 1990.

Fonte:

Redazione Giuffrè amm. 2025

MASSIMA

Consiglio di Stato sez. VII - 15/01/2025, n. 297

L'istituto del preavviso di rigetto si applica anche nei procedimenti di sanatoria o di condono edilizio.

L'istituto del preavviso di rigetto, di cui all'art. 10-bis l. n. 241/1990, stante la sua portata generale, si applica anche nei procedimenti di sanatoria o di condono edilizio. Conseguentemente deve ritenersi illegittimo il provvedimento di diniego dell'istanza di permesso in sanatoria nel caso in cui non sia stata inviata la comunicazione di preavviso di rigetto. Tuttavia, trova applicazione l'art. 21-octies, comma 2, primo periodo, l. n. 241/1990, secondo cui il mancato preavviso di diniego non produce effetti vizianti ove l'Amministrazione non avrebbe comunque potuto emanare provvedimenti diversi da quelli in concreto adottati.

Fonte:

Redazione Giuffrè amm. 2025

MASSIMA

Consiglio di Stato sez. VI - 15/01/2025, n. 312

Il provvedimento definitivo di diniego da parte dell'amministrazione non può fondarsi su motivazioni completamente nuove rispetto a quelle del preavviso di rigetto

Anche se non è necessario che vi sia una completa identità tra il preavviso di rigetto e la decisione finale del procedimento, né una corrispondenza dettagliata in merito al contenuto dei due atti, l'amministrazione pubblica può ritenere opportuno precisare meglio le proprie posizioni giuridiche nella decisione finale. Tuttavia, non è consentito fondare il diniego definitivo su motivazioni totalmente nuove, non evidenziabili nella motivazione dell'atto endoprocedimentale. È richiesta infatti almeno una parziale sovrapposizione tra le considerazioni espresse nel preavviso di rigetto e quelle della decisione finale.

Fonte:

Sapient-IA testo creato da A.I. generativa e validato da GFL 2025

MASSIMA

Consiglio di Stato sez. II - 19/11/2024, n. 9263

Controdeduzione di tutte le argomentazioni del privato in sede di partecipazione al procedimento avviato su istanza del privato

L'onere di cui all'art. 10-bis, l. n. 241 del 1990 non comporta la puntuale confutazione analitica delle argomentazioni svolte dalla parte privata; al contrario, per giustificare il provvedimento conclusivo adottato è sufficiente la motivazione complessivamente e logicamente resa a sostegno dell'atto stesso, alla luce delle risultanze acquisite.

Fonte:

Redazione Giuffrè amm. 2025

MASSIMA

Consiglio di Stato sez. VII - 14/11/2024, n. 9153

È illegittimo il provvedimento amministrativo che non dia conto delle motivazioni in risposta alle argomentate osservazioni proposte dal privato a seguito del preavviso di rigetto.

È illegittimo il provvedimento amministrativo che non dia conto delle motivazioni in risposta alle argomentate osservazioni proposte dal privato a seguito del preavviso di rigetto. Infatti, sebbene la motivazione finale di un provvedimento amministrativo non deve contenere un'analitica confutazione delle osservazioni procedurali svolte dalla parte ai sensi della normativa di cui all'art. 10-bis della l. n. 241/1990, è necessario che dalla motivazione si evinca che l'Amministrazione abbia tenuto conto, nel loro complesso, di quelle osservazioni e controdeduzioni per la corretta formazione della propria volontà.

Fonte:

Redazione Giuffrè amm. 2025

MASSIMA

Consiglio di Stato sez. II - 28/10/2024, n. 8591

Il provvedimento adottato a seguito di preavviso di rigetto non deve contenere la confutazione delle osservazioni inviate dall'interessato

Il dovere della pubblica amministrazione di esaminare le memorie prodotte dall'interessato a seguito della comunicazione del preavviso di rigetto da essa inviata non comporta la confutazione analitica delle allegazioni presentate dall'interessato, essendo sufficiente, ai fini della giustificazione del provvedimento adottato, la sintesi degli elementi di fatto e diritto posti a sostegno dell'atto stesso; la doverosa valutazione degli apporti infraprocedimentali risente inevitabilmente della natura degli stessi, nel senso che l'onere valutativo è maggiormente penetrante con riferimento alla prospettazione da parte del privato di elementi fattuali, mentre è molto attenuato allorché le deduzioni del privato contengano valutazioni giuridiche, laddove è sufficiente che l'Amministrazione ribadisca il proprio intendimento.

Fonte:

Redazione Giuffrè amm. 2024

MASSIMA

Consiglio di Stato sez. V - 02/10/2024, n. 7933

Il provvedimento adottato a seguito di preavviso di rigetto non deve contenere la confutazione delle osservazioni inviate dall'interessato

La motivazione finale di un provvedimento amministrativo non deve contenere un'analitica confutazione delle osservazioni procedurali svolte dalla parte, ai sensi dell'art. 10-bis, l. 7 agosto 1990, n. 241, essendo sufficiente che dalla motivazione si evinca che l'amministrazione abbia tenuto conto, nel loro complesso, di quelle osservazioni e controdeduzioni per la corretta formazione della propria volontà.

Fonte:

Redazione Giuffrè amm. 2024

MASSIMA

Consiglio di Stato sez. IV - 25/09/2024, n. 7768

Il meccanismo del silenzio-assenso non può applicarsi qualora l'Amministrazione abbia avanzato, entro il termine per la conclusione del procedimento, un preavviso di diniego

Il meccanismo del silenzio-assenso su una domanda di permesso di costruire non può essere invocato allorquando, nel termine di conclusione del procedimento, l'Amministrazione abbia adottato una proposta di decisione contraria, espressa nel preavviso di diniego. Infatti, l'art. 20, comma 8, t.u.ed. afferma che “decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo” sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso solo “ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego” ma non richiede necessariamente che il “motivato diniego” debba rivestire la forma provvedimentale, ben potendosi desumere la volontà procedimentale espressa anche dal preavviso di diniego, quale proposta di decisione da sottoporre al preventivo contraddittorio procedimentale prima di assumere l'eventuale veste provvedimentale .

Fonte:

Rivista Giuridica dell'Edilizia 2025, 1, I, 48

MASSIMA

Consiglio di Stato sez. VI - 25/09/2024, n. 7770

Il mancato preavviso di rigetto ex art. 10-bis, legge n. 241/1990, rende illegittimo anche il provvedimento vincolato di sanatoria

L'istituto del preavviso di rigetto, stante la sua portata generale, trova applicazione anche nei procedimenti di sanatoria o di condono edilizio, con la conseguenza che deve ritenersi illegittimo il provvedimento di diniego che non sia stato preceduto dall'invio della comunicazione di cui all'art. 10-bis l. n. 241/1990, in quanto preclusivo per il soggetto interessato della piena partecipazione al procedimento e, dunque, della possibilità di un apporto collaborativo, capace di condurre ad una diversa conclusione della vicenda. La violazione del contraddittorio procedimentale è idonea ad inficiare la legittimità del provvedimento anche nei procedimenti vincolati, quale quello di sanatoria, quando il contraddittorio procedimentale con il privato interessato avrebbe potuto fornire all'Amministrazione elementi utili ai fini della decisione, ad esempio in ordine alla ricostruzione dei fatti o all'esatta interpretazione delle norme da applicare. Affinché la violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 comporti l'illegittimità del provvedimento impugnato, il privato non può limitarsi a denunciare la lesione delle proprie garanzie partecipative, ma è anche tenuto ad indicare gli elementi, fattuali o valutativi, che, se introdotti in fase procedimentale, avrebbero potuto influire sul contenuto finale del provvedimento.

Fonte:

Foro Amministrativo (II) 2024, 9, II, 1199

MASSIMA

Consiglio di Stato sez. V - 27/08/2024, n. 7258

Preavviso di rigetto nella procedura del project financing

L'art. 10-bis, l. n. 241 del 1990 non si applica alla procedura del *project financing* in ragione della specialità della disciplina dettata dall'art 183, comma 15, d.lg. n. 50 del 2016, e ciò in quanto la previsione che rimette alla valutazione discrezionale dell'amministrazione l'attivazione del contraddittorio procedimentale in ordine ai contenuti del progetto è

incompatibile con l'obbligo di comunicare i motivi ostativi all'accoglimento della proposta; tale conclusione è del resto coerente con il rilievo per cui non solo sussiste un'ampia discrezionalità dell'amministrazione nella valutazione delle proposte presentate dalle singole imprese, ma la stessa amministrazione ha la facoltà di revocare la procedura di *project financing* prima della conclusione della gara e dell'aggiudicazione della concessione, senza che il promotore dell'iniziativa possa vantare alcuna posizione tutelabile e, quindi, ottenere il risarcimento dei danni a titolo di responsabilità precontrattuale.

Fonte:

Foro Amministrativo (II) 2024, 7-08, II, 1016

MASSIMA

Consiglio di Stato sez. II - 19/08/2024, n. 7167

Onere di analitica confutazione delle osservazioni presentate a seguito della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza

L'amministrazione non ha un onere di specifica e analitica confutazione delle osservazioni presentate dalla parte privata a seguito della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, bastando che ne abbia dato conto in modo sintetico ed essendo sufficiente, ai fini della giustificazione del provvedimento adottato, la motivazione complessivamente resa a sostegno dell'atto stesso.

Fonte:

Redazione Giuffrè amm. 2024

MASSIMA

Consiglio di Stato sez. V - 13/08/2024, n. 7119

Conseguenze della violazione della fase partecipativa nei procedimenti avviati ad istanza di parte

A seguito della novella introdotta con l'art. 12, comma 1, lettera i), d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con l. 11 settembre 2020, n. 120 — che si applica per il periodo successivo alla sua entrata in vigore — il mancato rispetto dell'obbligo di preventiva comunicazione dei

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, imposto dall'art. 10 bis, l. 7 agosto 1990, n. 241, determina l'annullamento del provvedimento discrezionale senza che sia consentito all'Amministrazione dimostrare in giudizio che il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso da quello in concreto adottato, con conseguente inapplicabilità della «sanatoria» di cui all'art. 21 octies, l. n. 241 del 1990.

Fonte:

Foro Amministrativo (II) 2024, 7-08, II, 1004

MASSIMA

Consiglio di Stato sez. III - 01/08/2024, n. 6902

Illegittimità del diniego di emersione del lavoro irregolare se è mancata la fase partecipativa

La mancata integrazione del contraddittorio e l'omissione del preavviso di rigetto nei confronti del lavoratore straniero destinatario della procedura di emersione da lavoro irregolare implica una lesione sostanziale delle prerogative partecipative che si consuma rispetto ad un soggetto cui sono destinati gli effetti diretti del provvedimento finale.

Fonte:

Redazione Giuffrè amm. 2024

MASSIMA

Consiglio di Stato sez. III - 01/08/2024, n. 6902

Conseguenza della mancata notifica del preavviso di rigetto

La mancata notifica del preavviso di rigetto, determinando l'impossibilità di integrare le carenze di documentazione essenziale ai fini di una completa istruttoria, comporta l'illegittimità del provvedimento reiettivo.

Fonte:

Redazione Giuffrè amm. 2024

MASSIMA

Consiglio di Stato sez. IV - 22/07/2024, n. 6593

Controdeduzione di tutte le argomentazioni del privato in sede di partecipazione al procedimento avviato su istanza del privato

L'onere di cui all'art. 10-bis, l. n. 241 del 1990 non comporta la puntuale confutazione analitica delle argomentazioni svolte dalla parte privata; al contrario, per giustificare il provvedimento conclusivo adottato è sufficiente la motivazione complessivamente e logicamente resa a sostegno dell'atto stesso, alla luce delle risultanze acquisite.

Fonte:

Redazione Giuffrè amm. 2024

MASSIMA

Consiglio di Stato sez. IV - 23/05/2024, n. 4589

Esame delle memorie prodotte dall'interessato a seguito del preavviso di rigetto

Il dovere della P.A. di esaminare le memorie prodotte dall'interessato a seguito del preavviso di rigetto da essa inviato non comporta la necessità di una confutazione analitica delle allegazioni presentate dall'interessato, essendo sufficiente, ai fini della giustificazione del provvedimento adottato, la motivazione complessivamente e logicamente resa a sostegno dell'atto stesso; ciò in quanto l'onere valutativo è maggiormente penetrante con riferimento alla prospettazione da parte del privato di elementi fattuali, mentre è attenuato, se non quasi inesistente, allorché le deduzioni del privato contengano valutazioni giuridiche, laddove è sufficiente che l'Amministrazione ribadisca il proprio intendimento.

Fonte:

Redazione Giuffrè amm. 2024

MASSIMA

Consiglio di Stato sez. III - 16/05/2024, n. 4368

Illegittimità del diniego di emersione del lavoro irregolare se è mancata la fase partecipativa

La mancata integrazione del contraddittorio e l'omissione del preavviso di rigetto nei confronti del lavoratore straniero destinatario della procedura di emersione da lavoro irregolare implica una lesione sostanziale delle prerogative partecipative che si consuma rispetto ad un soggetto cui sono destinati gli effetti diretti del provvedimento finale.

Fonte:

Redazione Giuffrè amm. 2024

MASSIMA

Consiglio di Stato sez. VI - 15/05/2024, n. 4329

È legittimo il parere negativo della Soprintendenza su un progetto di realizzazione di un ascensore in un immobile vincolato

È legittimo il parere negativo della Soprintendenza su un'istanza di realizzazione di un ascensore in un immobile sottoposto a vincolo culturale, laddove la motivazione non sia fondata su valutazioni apodittiche e stereotipate, bensì specifichi le ragioni del contrasto tra le opere da realizzarsi e le ragioni di tutela dell'immobile, consistenti nel caso di specie nella compromissione della configurazione spaziale e architettonica dell'edificio .

Fonte:

Rivista Giuridica dell'Edilizia 2024, 4, I, 723

MASSIMA

Consiglio di Stato sez. II - 12/04/2024, n. 3351

Conseguenza dell'omessa valutazione delle osservazioni presentate dai privati all'esito della notifica di un preavviso di rigetto

L'omessa valutazione delle osservazioni presentate dai privati all'esito della notifica di un preavviso di rigetto determina l'illegittimità del provvedimento solo laddove si possa apprezzare che il loro esame sia stata totalmente omessa e che esse avrebbe potuto

apportare elementi (anche di fatto) utili a determinare l'emanazione di un provvedimento definitivo di contenuto diverso.

Fonte:

Redazione Giuffrè amm. 2024

MASSIMA

Consiglio di Stato sez. III - 04/04/2024, n. 3113

Sulle conseguenze dell'omessa comunicazione del preavviso di rigetto

L'omessa comunicazione del preavviso di rigetto assume particolare rilievo, posto che, in tal modo, il ricorrente non è stato messo in condizione di apportare il proprio determinante contributo al procedimento che lo riguardava direttamente è ciò anche e soprattutto tenuto conto che l'istante, lamentando giustappunto di non aver ricevuto il preavviso di rigetto, ha rappresentato che, ove messo in condizioni di contraddire con l'Amministrazione, avrebbero potuto apportare nuovi e determinanti elementi, capaci di modificare l'assunto della Prefettura, con particolare riguardo alla non necessità del certificato di idoneità alloggiativa ai fini del perfezionamento della procedura in oggetto.

Fonte:

Redazione Giuffrè 2024

MASSIMA

Consiglio di Stato sez. III - 04/04/2024, n. 3123

Sulla rilevanza dell'omessa comunicazione del preavviso di rigetto

L'omessa comunicazione del preavviso di rigetto assume particolare rilievo, considerato che, in tal modo, il ricorrente non è stato messo in condizione di apportare il proprio determinante contributo al procedimento che lo riguardava direttamente.

Fonte:

Redazione Giuffrè 2024

MASSIMA

Consiglio di Stato sez. VI - 03/04/2024, n. 3050

Illegittimo il diniego dell'istanza di permesso in sanatoria non preceduta da preavviso di rigetto

L'istituto del preavviso di rigetto, di cui all'art. 10-bis l. n. 241/1990, stante la sua portata generale, si applica anche nei procedimenti di sanatoria o di condono edilizio, conseguentemente deve ritenersi illegittimo il provvedimento di diniego dell'istanza di permesso in sanatoria nel caso in cui non sia stata inviata la comunicazione di preavviso di rigetto.

Fonte:

Redazione Giuffrè 2024

MASSIMA

Consiglio di Stato sez. VI - 03/04/2024, n. 3050

In tema di sanatoria edilizia e violazione della disciplina relativa al preavviso di rigetto

Con riferimento al condono edilizio, occorre evidenziare come la violazione dell'art. 10-bis l. n. 241/1990 sia idonea a determinare l'annullamento del diniego di sanatoria, qualora, in base agli elementi deduttivi e istruttori forniti dalla parte privata, risulti indubbio che, nell'ipotesi di inosservanza delle disposizioni procedurali in concreto violate, il contenuto dispositivo dell'atto sarebbe stato identico a quello in concreto assunto.

Fonte:

Redazione Giuffrè 2024

MASSIMA

Consiglio di Stato sez. III - 13/03/2024, n. 2427

Non è fondata la censura di illegittimità della Nota 96

Non è fondata la censura di illegittimità della Nota 96 neppure con riferimento al mancato rispetto del contraddittorio procedimentale, sia in ragione della mancata motivazione della decisione di non accogliere le osservazioni formulate dalla ricorrente, sia in considerazione dei contenuti innovativi della determina finale rispetto alla bozza sottoposta al dibattito procedimentale, essendo la partecipazione al procedimento garantita attraverso la comunicazione dei motivi ostativi e l'esame delle controdeduzioni dell'interessato, senza che gravi sull'Amministrazione alcun obbligo di singola e specifica confutazione delle osservazioni. Di conseguenza, ove il preavviso di rigetto non sia stato pretermesso, nessun obbligo di specifica confutazione delle analitiche deduzioni dell'interessato grava sull'Amministrazione, anche in virtù del principio per cui un procedimento cadenzato dal rispetto di tappe ben precise non può essere aggravato da obblighi ulteriori oltre a quelli "minimi" necessari ad assicurare al privato anticipatamente la conoscenza delle ragioni poste a fondamento del provvedimento finale e di poter interloquire in contraddittorio e collaborare all'istruttoria.

Fonte:

Rass. dir. farmaceutico 2024, 3, 531

MASSIMA

Consiglio di Stato sez. II - 05/03/2024, n. 2188

Partecipazione al procedimento di riconoscimento delle tariffe incentivanti

È illegittimo il diniego all'accesso al meccanismo delle tariffe incentivanti di energia elettrica opposto dal GSE senza aver inviato al destinatario il preavviso di rigetto.

Fonte:

Redazione Giuffrè amm. 2024

MASSIMA

Consiglio di Stato sez. IV - 01/03/2024, n. 2011

Limiti dell'onere di confutazione delle osservazioni presentate a seguito della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza

L'amministrazione non ha un onere di specifica e analitica confutazione delle osservazioni presentate dalla parte privata a seguito della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, bastando che ne abbia dato conto in modo sintetico ed essendo sufficiente, ai fini della giustificazione del provvedimento adottato, la motivazione complessivamente resa a sostegno dell'atto stesso.

Fonte:

Redazione Giuffrè amm. 2024

MASSIMA

Consiglio di Stato sez. V - 05/01/2024, n. 196

Preavviso di rigetto nella procedura del project financing

L'art. 10-bis, l. n. 241 del 1990 non si applica alla procedura del project financing in ragione della specialità della disciplina dettata dall'art 183, comma 15, d.lg. n. 50 del 2016, e ciò in quanto la previsione che rimette alla valutazione discrezionale dell'amministrazione l'attivazione del contraddittorio procedimentale in ordine ai contenuti del progetto è incompatibile con l'obbligo di comunicare i motivi ostativi all'accoglimento della proposta; tale conclusione è del resto coerente con il rilievo per cui non solo sussiste un'ampia discrezionalità dell'amministrazione nella valutazione delle proposte presentate dalle singole imprese, ma la stessa amministrazione ha la facoltà di revocare la procedura di project financing prima della conclusione della gara e dell'aggiudicazione della concessione, senza che il promotore dell'iniziativa possa vantare alcuna posizione tutelabile e, quindi, ottenere il risarcimento dei danni a titolo di responsabilità precontrattuale .

Fonte:

Foro Amministrativo (II) 2024, 1, II, 23

MASSIMA

Consiglio di Stato sez. V - 07/12/2023, n. 10624

Conseguenza della omessa comunicazione del preavviso di rigetto

L'art. 10-bis, l. n. 241 del 1990 è stata interpretato in modo non formalistico nel senso che il provvedimento non è annullabile per violazione dell'art. 10-bis nei casi in cui il contenuto del provvedimento non sarebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato (art. 21-octies l. cit.); pertanto, per far valere in giudizio la violazione dell'art. 10-bis, l'interessato deve allegare o almeno indicare quali erano gli ulteriori elementi, conoscitivi o di giudizio che, ove avesse ricevuto la comunicazione ex art. 10-bis, avrebbe potuto introdurre per contestare le preliminari conclusioni della Pubblica amministrazione.

Fonte:

Redazione Giuffrè amm. 2023

MASSIMA

Consiglio di Stato sez. VII - 02/11/2023, n. 9437

Nei procedimenti di condono edilizio non è richiesta la comunicazione di avvio

Nei procedimenti di condono edilizio non è richiesta la comunicazione di avvio in quanto rientranti nel novero dei procedimenti ad istanza di parte; tuttavia, è necessario il preavviso di rigetto al fine di consentire all'interessato di partecipare al procedimento.

Fonte:

Redazione Giuffrè 2024

MASSIMA

Consiglio di Stato sez. VII - 02/11/2023, n. 9437

La violazione dell'art. 10-bis l. n. 241 del 1990 è idonea a determinare l'annullamento del diniego di sanatoria

La violazione dell'art. 10-bis l. n. 241 del 1990 è idonea a determinare l'annullamento del diniego di sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380 del 2001 qualora il contenuto dispositivo dell'atto sarebbe stato identico a quello in concreto assunto.

Fonte:

Redazione Giuffrè 2024

MASSIMA

Consiglio di Stato sez. VII - 02/11/2023, n. 9428

L'istituto del preavviso di rigetto trova applicazione anche nei procedimenti di sanatoria o di condono edilizio

L'istituto del preavviso di rigetto trova applicazione anche nei procedimenti di sanatoria o di condono edilizio, con la conseguenza che deve ritenersi illegittimo il provvedimento di diniego dell'istanza di permesso in sanatoria che non sia stato preceduto dall'invio della comunicazione di cui all'art. 10-bis l. 7 agosto 1990 n. 241.

Fonte:

Redazione Giuffrè 2024

MASSIMA

Consiglio di Stato sez. I - 26/10/2023, n. 1366

In caso di accertata violazione del vincolo di inedificabilità nelle zone di rispetto, non sussiste l'onere di preventiva comunicazione

La inderogabilità del vincolo posto con il divieto di costruire secondo il vigente quadro normativo rende l'ordinanza di demolizione quale atto dovuto, sicché non sussiste l'onere di preventiva comunicazione di cui all'art. 10-bis l. n. 241 del 1990.

Fonte:

Foro Amministrativo (II) 2023, 10, II, 1317

MASSIMA

Consiglio di Stato sez. III - 15/09/2023, n. 8372

Quando occorre il preavviso di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno

Il diniego di rilascio del permesso di soggiorno o del suo rinnovo, ove costituisca atto discrezionale e non vincolato, deve essere preceduto dal preavviso di rigetto ex art. 10-bis, l. n. 241 del 1990, senza che possa trovare applicazione l'art. 21-octies della stessa l. n. 241 del 1990, come modificato dall'art. 12, comma 1, lett. i), d.l. n. 76 del 2020, convertito dalla l. n. 120 del 2020.

Fonte:

Redazione Giuffrè amm. 2023

MASSIMA

Consiglio di Stato sez. V - 30/08/2023, n. 8063

Controdeduzione di tutte le argomentazioni del privato in sede di partecipazione al procedimento avviato su istanza del privato

L'onere di cui all'art. 10-bis, l. n. 241 del 1990 non comporta la puntuale confutazione analitica delle argomentazioni svolte dalla parte privata; al contrario, per giustificare il provvedimento conclusivo adottato è sufficiente la motivazione complessivamente e logicamente resa a sostegno dell'atto stesso, alla luce delle risultanze acquisite.

Fonte:

Redazione Giuffrè amm. 2023

MASSIMA

Consiglio di Stato sez. II - 28/08/2023, n. 7988

L'omessa comunicazione del preavviso di rigetto non comporta l'automatica illegittimità del provvedimento finale

Nell'ambito del procedimento amministrativo, l'omessa comunicazione del preavviso di rigetto non comporta l'automatica illegittimità del provvedimento finale, ciò in quanto la previsione di cui all'art. 10-bis l. n. 241/1990 deve essere coordinata con il principio di dequotazione dei vizi formali recato dall'art. 21-octies, comma 2, della medesima legge.

Fonte:

Redazione Giuffrè 2024

MASSIMA

Consiglio di Stato sez. I - 14/08/2023, n. 1138

La violazione del preavviso di rigetto determina l'annullamento del provvedimento, senza possibilità di applicare la « sanatoria » ex art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990

L'istituto del cd. «preavviso di rigetto» ha lo scopo di far conoscere alle Amministrazioni, in contraddittorio rispetto alle motivazioni da esse assunte in base agli esiti dell'istruttoria espletata, quelle ragioni, fattuali e giuridiche, dell'interessato, che potrebbero contribuire a far assumere agli organi competenti una diversa determinazione finale, derivante, appunto, dalla ponderazione di tutti gli interessi in campo e determinando una possibile riduzione del contenzioso fra le parti. A seguito della novella introdotta con l'art. 12, comma 1, lettera i), del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120, il mancato rispetto dell'obbligo di preventiva comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, imposto dall'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, determina l'annullamento del provvedimento discrezionale senza che sia consentito all'Amministrazione dimostrare in giudizio che il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso da quello in concreto adottato, con conseguente inapplicabilità della « sanatoria » di cui all'art. 21-octies della legge n. 241/1990.

Fonte:

Foro Amministrativo (II) 2023, 7-08, II, 1062

MASSIMA

Consiglio di Stato sez. I - 14/08/2023, n. 1138

Il preavviso di rigetto rientra nel disegno di una P.A. partecipata, trasparente e leale, e persegue anche una finalità deflattiva del contenzioso amministrativo

L'introduzione nell'ordinamento, con legge 11 febbraio 2005, n. 15, del preavviso di rigetto ha segnato l'ingresso di una modalità di partecipazione al procedimento, con la quale si è voluta « anticipare » l'esplicitazione delle ragioni del provvedimento sfavorevole alla fase endoprocedimentale, allo scopo di consentire una difesa ancora migliore all'interessato,

mirata a rendere possibile il confronto con l'Amministrazione sulle ragioni da essa ritenute ostative all'accoglimento della sua istanza, ancor prima della decisione finale.

Fonte:

Foro Amministrativo (II) 2023, 7-08, II, 1062

MASSIMA

Consiglio di Stato sez. II - 21/07/2023, n. 7158

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - Partecipazione al procedimento - - motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza (preavviso di rigetto)

La disciplina del preavviso di rigetto non si spinge fino ad affermare la necessità che l'Amministrazione controdeduca analiticamente su ogni singola argomentazione, purché l'impostazione del provvedimento argomenti chiaramente in senso reiettivo delle osservazioni del privato e non si limiti a mere formule di stile nel senso dell'avvenuta analisi delle stesse.

Fonte:

Rivista Giuridica dell'Edilizia 2023, 5, I, 1082

MASSIMA

Consiglio di Stato sez. IV - 10/07/2023, n. 6715

L'art. 12, comma 1, lett. i), d.l. 16 luglio 2020 n. 76 rappresenta una norma processuale

L'art. 12, comma 1, lett. i), d.l. 16 luglio 2020 n. 76, conv. in l. n. 120 del 2020, secondo cui l'esclusione dell'annullamento dell'atto amministrativo prevista dall'art. 21-octies, comma 2, secondo periodo, l. 7 agosto 1990 n. 241, non si applica alla violazione dell'art. 10-bis stessa legge, ha carattere di norma processuale e pertanto non può identificare vizi rispetto a sentenze precedenti alla sua entrata in vigore.

Fonte:

Foro it. 2023, 10, III, 462

MASSIMA

Consiglio di Stato sez. IV - 10/07/2023, n. 6715

Non occorre la fase partecipativa nel procedimento di diniego del permesso di costruire

Il provvedimento di diniego dell'istanza di rilascio del permesso di costruire non è sottoposto all'onere di preventiva comunicazione, di cui all'art. 10-bis, l. n. 241 del 1990, ciò in quanto tale provvedimento è un atto sostanzialmente vincolato, pertanto, ai fini della sua adozione, l'Amministrazione deve semplicemente vagliare la conformità dell'intervento edilizio alla normativa primaria e secondaria, nonché agli strumenti urbanistici.

Fonte:

Redazione Giuffrè amm. 2023

MASSIMA

Consiglio di Stato sez. II - 03/07/2023, n. 6420

Insussistenza dell'onere di analitica confutazione delle osservazioni presentate a seguito della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza

L'amministrazione non ha un onere di specifica e analitica confutazione delle osservazioni presentate dalla parte privata a seguito della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, bastando che ne abbia dato conto in modo sintetico ed essendo sufficiente, ai fini della giustificazione del provvedimento adottato, la motivazione complessivamente resa a sostegno dell'atto stesso.

Fonte:

Redazione Giuffrè amm. 2023

MASSIMA

Consiglio di Stato sez. II - 14/06/2023, n. 5832

Natura del parere del Comitato di verifica delle cause di servizio nei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio

Nei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una determinata infermità, il parere del Comitato di verifica, come espressamente sancito dal d.P.R. n. 461 del 2001, oltre ad essere obbligatorio, è vincolante per l'Amministrazione procedente, sicché l'Amministrazione stessa non è tenuta alla comunicazione del preavviso di rigetto, ai sensi dell'art. 10-bis, l. n. 241 del 1990, in quanto l'eventuale partecipazione procedimentale dell'interessato non produrrebbe effetti sul contenuto dispositivo del provvedimento impugnato.

Fonte:

Redazione Giuffrè amm. 2023

MASSIMA

Consiglio di Stato sez. II - 23/05/2023, n. 5098

Ambito di applicazione temporale della novella introdotta dall'art. 21-octies, l. n. 241 del 1990

Le modifiche apportate all'art. 21-octies, l. n. 241 del 1990 dall'art. 12, comma 1, lett. d), d.l. n. 76 del 2020 (cd. 'decreto semplificazioni'), convertito con modificazioni dalla l. n. 120 del 2020 (laddove statuisce che 'la disposizione di cui al secondo periodo non si applica al provvedimento adottato in violazione dell'art. 10-bis'), rilevano soltanto per il periodo successivo alla sua entrata in vigore .

Fonte:

Redazione Giuffrè amm. 2023

MASSIMA

Consiglio di Stato sez. IV - 11/05/2023, n. 4779

Conseguenza della omessa comunicazione del preavviso di rigetto

L'art. 10-bis, l. n. 241 del 1990 è stato interpretato in modo non formalistico nel senso che il provvedimento non è annullabile per violazione dell'art. 10-bis nei casi in cui il contenuto

del provvedimento non sarebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato (art. 21-octies l. cit.); pertanto, per far valere in giudizio la violazione dell'art. 10-bis, l'interessato deve allegare o almeno indicare quali erano gli ulteriori elementi, conoscitivi o di giudizio che, ove avesse ricevuto la comunicazione ex art. 10-bis, avrebbe potuto introdurre per contestare le preliminari conclusioni della Pubblica amministrazione.

Fonte:

Redazione Giuffrè amm. 2023

MASSIMA

Consiglio di Stato sez. VI - 28/04/2023, n. 4278

In presenza di attività vincolata della p.a. la difformità tra la motivazione del preavviso di rigetto e quella del provvedimento finale non inficia la legittimità di quest'ultimo

La difformità tra i motivi recati nel preavviso di diniego e quelli contenuti nel provvedimento definitivo di diniego assumono rilievo, al fine della valutazione della illegittimità del comportamento tenuto dall'Amministrazione procedente, solo successivamente alla novella della l. n. 241/1990 intervenuta nel 2020. Tuttavia, la natura vincolata delle determinazioni in materia di abusi edilizi e, quindi, anche delle determinazioni di sanatoria, esclude la possibilità di apporti partecipativi dei soggetti interessati e, conseguentemente, anche di un obbligo di previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della relativa domanda. Ciò anche in applicazione dell'art. 21-octies, comma 2, primo periodo, l. n. 241/1990, secondo cui il mancato preavviso di diniego non produce effetti vizianti ove l'Amministrazione non avrebbe comunque potuto emanare provvedimenti diversi da quelli in concreto adottati. Ne consegue che la contestata discrasia tra i motivi segnalati con gli atti di preavviso di diniego e i motivi poi indicati nei provvedimenti conclusivi non assume rilievo ai fini dell'annullamento.

Fonte:

Diritto & Giustizia 21 AGOSTO 2023

MASSIMA

Consiglio di Stato sez. VI - 12/04/2023, n. 3672

La violazione dell'art. 10-bis l. n. 241/90 può determinare l'annullamento del diniego di sanatoria

La violazione dell'art. 10-bis l. n. 241/90 è idonea a determinare l'annullamento del diniego di sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 qualora, alla stregua degli elementi deduttivi e istruttori forniti dalla parte privata, sia dubbio che, in caso di osservanza delle disposizioni procedurali in concreto violate, il contenuto dispositivo dell'atto sarebbe stato identico a quello in concreto assunto.

Fonte:

Rivista Giuridica dell'Edilizia 2023, 3, I, 627

MASSIMA

Consiglio di Stato sez. VII - 29/03/2023, n. 3283

La presentazione di memorie ex art. 10-bis l. n. 241/1990 non impone la puntuale confutazione delle osservazioni presentate dalla parte privata

Nell'ambito di un procedimento amministrativo, la presentazione di memorie ai sensi dell'art. 10-bis l. n. 241/1990 non impone la puntuale e analitica confutazione delle osservazioni presentate dalla parte privata, essendo sufficiente la motivazione complessivamente resa a sostegno dell'atto stesso.

Fonte:

Redazione Giuffrè 2023

MASSIMA

Consiglio di Stato sez. III - 28/03/2023, n. 3140

Conseguenze della omessa motivazione della confutazione delle osservazioni trasmesse dall'interessato nella partecipativa nei procedimenti avviati ad istanza di parte

La previsione di cui all'art. 10-bis, l. n. 241 del 1990 ha lo scopo di promuovere un'effettiva partecipazione dell'istante all'esercizio del potere amministrativo, sollecitando un contraddittorio procedimentale in funzione collaborativa e difensiva, le cui positive ricadute

si apprezzano - oltre che per l'anticipata acquisizione in sede procedimentale di contestazioni (di natura difensiva) suscettibili di evidenziare eventuali profili di illegittimità delle ragioni ostative preannunciate dall'Amministrazione - anche sul piano della tendenziale completezza dell'istruttoria che, in tal modo, viene ad offrire all'Autorità decidente l'intero spettro degli interessi coinvolti dall'azione amministrativa; invero, l'art. 10-bis il quale, nel testo novellato dal d.l. n. 76 del 2020, rileva principalmente sul piano della motivazione del provvedimento amministrativo, strumento volto a consentire al cittadino la ricostruzione del percorso logico e giuridico mediante il quale l'amministrazione si è determinata ad adottare un dato provvedimento, in funzione di controllo del corretto esercizio del potere conferitole dalla legge; ne consegue l'illegittimità del provvedimento amministrativo che non dia conto delle motivazioni in risposta alle argomentate osservazioni proposte dal privato a seguito del preavviso di rigetto.

Fonte:

Redazione Giuffrè amm. 2022

MASSIMA

Consiglio di Stato sez. VII - 01/03/2023, n. 2137

Illegittimo il diniego opposto alla domanda di condono presentata con riferimento al canone di concessione del quale si chiedeva l'esatto ammontare

È illegittimo il diniego opposto dall'Amministrazione alla domanda di condono presentata con riferimento al canone di concessione del quale si chiedeva di sapere l'esatto ammontare dovuto ai sensi della norma se sopraggiunto dopo oltre due anni e senza essere preceduto da alcun preavviso di diniego.

Fonte:

Rivista Giuridica dell'Edilizia 2023, 3, I, 638

MASSIMA

Consiglio di Stato sez. III - 28/02/2023, n. 2072

Conseguenze della violazione della fase partecipativa nei procedimenti avviati ad istanza di parte

A seguito della novella introdotta con l'art. 12, comma 1, lettera i), d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con l. 11 settembre 2020, n. 120, il mancato rispetto dell'obbligo di preventiva comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, imposto dall'art. 10-bis, l. 7 agosto 1990, n. 241, determina l'annullamento del provvedimento discrezionale senza che sia consentito all'Amministrazione dimostrare in giudizio che il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso da quello in concreto adottato, con conseguente inapplicabilità della « sanatoria » di cui all'art. 21-octies, l. n. 241 del 1990.

Fonte:

Foro Amministrativo (II) 2023, 2, II, 182

MASSIMA

Consiglio di Stato sez. VI - 21/02/2023, n. 1787

Non c'è obbligo di preventiva comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda di sanatoria edilizia

La natura vincolata delle determinazioni di sanatoria in materia edilizia, esclude la possibilità di apporti partecipativi dei soggetti interessati e, di conseguenza, non sussiste alcun obbligo di previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda.

Fonte:

Redazione Giuffrè 2023

MASSIMA

Consiglio di Stato sez. VI - 17/02/2023, n. 1661

Il preavviso di rigetto ha lo scopo di far conoscere alle P.A. le ragioni che potrebbero contribuire a diversa determinazione finale

L'istituto del c.d. preavviso di rigetto ha lo scopo di far conoscere alle amministrazioni le ragioni fattuali e giuridiche dell'interessato, che potrebbero contribuire ad una diversa determinazione finale, che deriva dalla ponderazione di tutti gli interessi in campo.

Fonte:

Redazione Giuffrè 2023

MASSIMA

Consiglio di Stato sez. VI - 16/02/2023, n. 1658

Partecipazione al procedimento amministrativo: necessaria la prova in giudizio dell'utilità della partecipazione del privato

La violazione dell'art. 10-bis l. n. 241/1990 non basta da sola per inficiare la legittimità del provvedimento gravato, se non viene fornita in giudizio la prova della utilità della partecipazione in sede procedimentale.

Fonte:

Redazione Giuffrè 2023

MASSIMA

Consiglio di Stato sez. VI - 15/02/2023, n. 1577

Garanzie partecipative: il privato deve indicare gli elementi che avrebbero potuto influire sul contenuto finale del provvedimento

Affinché la violazione dell'art. 10-bis l. n. 241/1990 possa comportare l'illegittimità del provvedimento impugnato, il privato non può limitarsi a denunciare la lesione delle proprie garanzie partecipative, ma deve indicare gli elementi, fattuali o valutativi, che avrebbero potuto influire sul contenuto finale del provvedimento, qualora fossero stati introdotti in fase procedimentale.

Fonte:

Redazione Giuffrè 2023

MASSIMA

Consiglio di Stato sez. VI - 16/01/2023, n. 483

È illegittimo il diniego di titoli edilizi per interventi aventi ad oggetto il mantenimento e il risanamento di unità abitative già esistenti e l'ampliamento di un bar-ristorante nell'ambito di un'area sottoposta a tutela paesaggistica

È illegittimo il diniego di titoli edilizi per interventi aventi ad oggetto il mantenimento e il risanamento di unità abitative già esistenti e l'ampliamento di un bar-ristorante nell'ambito di un'area sottoposta a tutela paesaggistica nei pressi di una stazione sciistica fondato su profili non menzionati tra i motivi ostativi comunicati ai sensi dell'art. 10-bis, l. n. 241/90: infatti, è inapplicabile l'art. 21-octies l. n. 241/1990 poiché, nel caso in esame, non può considerarsi palese che il contenuto dispositivo dell'atto impugnato non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato; affinché si possa evitare l'annullamento giurisdizionale per illegittimità connesse alla violazione delle norme sul procedimento non deve essere necessario alcun particolare accertamento istruttorio in punto di fatto, né si deve richiedere al Giudice amministrativo di dirimere una particolare questione di diritto, poiché simili attività giurisdizionali dimostrano, a posteriori, che, nel momento in cui la decisione veniva adottata dall'Amministrazione, non era “palese” che essa costituisse l'unica possibile e poiché ciò significherebbe alterare la funzione del Giudice amministrativo e del processo amministrativo, assegnando ad essi un ruolo almeno parzialmente sostitutivo di quello istituzionalmente assegnato all'Amministrazione e al procedimento amministrativo, anche perché la non accuratezza del procedimento amministrativo — sede nella quale, a differenza della sede giurisdizionale, rilevano anche interessi c.d. semplici o di fatto, e dove il privato può contraddire anche nel merito in senso proprio, oltre che sul piano della legittimità — inevitabilmente induce il privato a ricorrere al contenzioso giurisdizionale anche solo per avere la possibilità di esprimersi, per la prima volta, su determinate affermazioni contenute nell'atto impugnato.

Fonte:

Rivista Giuridica dell'Edilizia 2023, 2, I, 349

MASSIMA

Consiglio di Stato sez. VI - 16/01/2023, n. 483

La natura vincolata di un provvedimento non esime l'Amministrazione dall'esperire un'accurata istruttoria finalizzata ad accertare i fatti rilevanti e a individuare, sulla base di questi, le norme applicabili al caso di specie

È illegittimo il diniego di titoli edilizi per interventi aventi a oggetto il mantenimento e il risanamento di unità abitative già esistenti e l'ampliamento di un bar-ristorante nell'ambito

di un'area sottoposta a tutela paesaggistica nei pressi di una stazione sciistica fondato su profili non menzionati tra i motivi ostativi comunicati ai sensi dell'art. 10-bis, l. n. 241/90, poiché l'istante non è messo in condizioni di replicarvi, né di integrare, all'occorrenza, la documentazione prodotta nel corso del procedimento; infatti, la natura vincolata di un provvedimento non esime l'Amministrazione dall'esperire un'accurata istruttoria finalizzata ad accertare i fatti rilevanti e a individuare, sulla base di questi, le norme applicabili al caso di specie; invero, l'intero procedimento deve necessariamente essere svolto nel contraddittorio con l'interessato, in applicazione di un principio sotteso alle norme che prevedono le garanzie procedurali, nonché dei principi, ora recepiti all'art. 1, comma 2-bis, l. n. 241/90, di collaborazione e buona fede.

Fonte:

Rivista Giuridica dell'Edilizia 2023, 2, I, 349